

Regolamento per la retribuzione dell'attività didattica aggiuntiva dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Modalità di attribuzione degli affidamenti
- Art. 3 Costituzione fondo
- Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva
- Art. 5 Obblighi
- Art. 6 Professore aggregato
- Art. 6 Entrata in vigore
- Art. 7 Norme transitorie

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per determinare la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato (L. 230/2005 e L. 240/2010) e agli Assistenti Ordinari dell'Università degli Studi dell'Aquila, ai quali sono affidati, ai sensi dell'art. 6, c. 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi e moduli curriculari.

Art. 2 Modalità di attribuzione degli affidamenti

1. Gli incarichi vengono affidati compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici e nel rispetto delle procedure stabilite dai Regolamenti di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e comunque solo dopo il conferimento di incarichi didattici ai professori di ruolo.

Art. 3 Costituzione fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente, nei limiti delle disponibilità, una somma a bilancio per la retribuzione aggiuntiva di cui al presente regolamento, sulla base della programmazione didattica pluriennale e dell'impegno orario massimo individuale riportato nel successivo art. 4 e tenuto conto anche del costo unitario orario previsto per i contrattisti esterni.

Art. 4 - Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti ordinari e ai ricercatori a tempo determinato (L. 230/2005 e L. 240/2010), affidatari di insegnamenti e/o moduli curriculari, a decorrere dall'a.a. 2016/2017, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale affidate e svolte come di seguito riportato:
 - fino ad un massimo di 60 ore pro-capite per moduli o corsi curriculari aventi durata massima di 60 ore;
 - fino a un massimo di 80 ore pro-capite per moduli o corsi curriculari aventi durata maggiore a 60 ore o nel caso in cui venga svolta attività aggiuntiva alle 60 ore nelle scuole di specializzazione;
 - nel caso di ricercatori a tempo determinato (L. 230/2005 e L. 240/2010), verranno retribuite solo le ore eccedenti l'impegno istituzionale stabilito dal contratto.

Le ore eccedenti i predetti limiti non saranno retribuite, salvo motivata delibera di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, su proposta del responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento.

2. L'importo per ciascuna ora di insegnamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in occasione della costituzione del fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, e di norma non inferiore a quello stabilito per i contratti esterni.

Art. 5 - Obblighi

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta e a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento.
2. La corresponsione della retribuzione di cui al presente regolamento è subordinata allo svolgimento effettivo, certificato dal Responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento, delle ore affidate e alla consegna del registro delle lezioni.

Art. 6 - Professore aggregato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento di tali insegnamenti e moduli.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 7 Norme finali e transitorie

1. Per la retribuzione dell'attività didattica relativa all'a. a. 2015-2016, la somma da destinare a bilancio viene determinata considerando per ogni ricercatore incardinato su di un corso di laurea un impegno di 60 ore e un compenso orario di 35,00 euro (compenso lordo percipiente più oneri a carico Ente più IRAP). Saranno retribuite tutte le ore di didattica effettivamente svolte fino alla concorrenza dell'importo come sopra determinato.